

**ACCORDO
PER LA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Cipro, qui di seguito denominate le "Parti Contraenti",

desiderando intensificare la cooperazione economica per il reciproco vantaggio di entrambi i Paesi,

intendendo creare condizioni favorevoli agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e

riconoscendo che la promozione e la protezione degli investimenti ai sensi del presente Accordo stimoleranno l'iniziativa in questo ambito,

tenuto conto dei principi stabiliti dagli Accordi esistenti fra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea,

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investitori" si intendono, per ciascuna Parte Contraente:
 - a) le persone fisiche aventi la cittadinanza di una Parte Contraente conformemente alle proprie leggi;
 - b) le persone giuridiche costituite o registrate conformemente al diritto di una Parte Contraente e aventi la propria sede nel territorio della stessa;che, conformemente al presente Accordo, effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene, in particolare, anche se non esclusivamente:
 - a) beni mobili ed immobili e ogni altro diritto reale come ipoteche, garanzie e pegni e diritti analoghi;
 - b) una società o impresa economica, o quote, azioni ed obbligazioni di una società, ovvero ogni altra forma di partecipazione in una società o impresa economica;
 - c) crediti finanziari o diritti contrattuali a prestazioni aventi valore economico ed associati ad un investimento;

- d) diritti di proprietà intellettuale, processi tecnici, know-how e avviamento;
- e) diritti per l'esercizio di attività economiche e commerciali conferiti per legge o per contratto, ivi comprese concessioni per attività di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Gli investimenti nel territorio di una Parte Contraente effettuati da una persona giuridica di quella stessa Parte Contraente che è in realtà posseduta o controllata da investitori dell'altra Parte Contraente sono anch'essi da considerarsi come investimenti di investitori di quest'ultima Parte Contraente, se sono stati effettuati conformemente alle leggi e ai regolamenti della prima Parte Contraente.

Eventuali modifiche alla forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non inficiano il loro carattere di investimento.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento e comprendono in particolare, anche se non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, redditi da capitale (capital gains), canoni (royalties) e compensi.

4. Per "territorio" si intende:

- a) per quanto concerne la Repubblica di Cipro, il territorio della Repubblica di Cipro, incluse le acque territoriali ed ogni altra area marina o sottomarina su cui la Repubblica di Cipro esercita, in conformità al diritto internazionale, sovranità, diritti sovrani e giurisdizione ai fini della prospezione, dello sfruttamento e della conservazione dei fondali marini, del sottosuolo e delle risorse naturali,
- b) per quanto concerne la Repubblica di San Marino, il territorio della Repubblica di San Marino, nell'accezione geografica del termine, inclusa ogni altra area su cui la Repubblica di San Marino, in conformità al diritto internazionale, esercita diritti sovrani o giurisdizione.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente sia prima che dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia, esso non si applica alle controversie insorte prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 3 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente promuove ed incoraggia nel proprio territorio gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e ammette tali investimenti nel proprio territorio in conformità alle proprie leggi e regolamenti.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti godono di un trattamento, in relazione alle loro attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso in base all'Articolo 4 (1).
3. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente sono accordate piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Le Parti Contraenti non pregiudicano in alcun modo con provvedimenti irragionevoli, arbitrari o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione degli investimenti sul suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4 TRATTAMENTO NAZIONALE E TRATTAMENTO DI NAZIONE PIÙ FAVORITA

1. Una volta che una Parte Contraente ha ammesso un investimento nel suo territorio conformemente alle proprie leggi e regolamenti, essa accorda a detto investimento effettuato da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o di investitori di qualsiasi altro Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.

2. Ciascuna Parte Contraente accorda in ogni momento agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un giusto ed equo trattamento.

3. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla gestione, al mantenimento, godimento, uso, espansione o cessione dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati.

4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione o a facilitare gli scambi transfrontalieri.

5. A tale riguardo, si dovranno tenere in considerazione i principi stabiliti dall'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea del 16 Dicembre 1991 e dalla Convenzione Monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e la Repubblica di San Marino del 29 Novembre 2000.

ARTICOLO 5 ESPROPRIO

1. Gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente non saranno nazionalizzati, espropriati, né assoggettati a misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per ragioni di interesse pubblico, secondo le procedure previste per legge, su base non discriminatoria e dietro pagamento di tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento.

2. Tale risarcimento sarà pari al valore equo di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente quella in cui l'esproprio, avvenuto o imminente, è stato reso pubblico, quale che sia quella anteriore (qui di seguito "data di valutazione").

3. Tale valore di mercato sarà calcolato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente sul mercato alla data della valutazione. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati al tasso LIBOR semestrale applicabile alla data dell'esproprio, per il periodo che decorre

dalla data di detto esproprio alla data del pagamento. Il risarcimento dovrà essere corrisposto senza ritardi, essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.

4. L'investitore che subisce l'esproprio ha il diritto, secondo le leggi della Parte Contraente che effettua l'esproprio, ad un tempestivo esame, da parte di un'autorità giudiziaria o altra autorità competente e indipendente di detta Parte Contraente, della sua denuncia, compresa la valutazione del suo investimento e il pagamento del risarcimento in conformità ai principi di cui al presente Articolo.

5. Laddove una Parte Contraente espropri i beni di una società registrata o costituita secondo le leggi vigenti in una parte qualsiasi del proprio territorio, di cui investitori dell'altra Parte Contraente detengano quote o azioni, la prima Parte Contraente dovrà assicurare che le disposizioni del presente Articolo siano applicate in modo da garantire un tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento a tali investitori dell'altra Parte Contraente, detentori di dette quote o azioni, in rapporto al loro investimento.

ARTICOLO 6 RISARCIMENTO PER PERDITE

1. Agli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, sommosse, disordini civili o avvenimenti analoghi, è accordato dall'altra Parte Contraente, per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che la stessa accorda ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole accordato agli investitori interessati. I conseguenti pagamenti saranno liberamente trasferibili.

2. Nonostante il comma 1, all'investitore di una Parte Contraente che, in una delle situazioni di cui al suddetto comma, subisca una perdita nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito:

- a) della requisizione del suo investimento o di parte di esso ad opera delle forze o autorità di detta altra Parte Contraente;
- b) della distruzione del suo investimento o di parte di esso ad opera delle forze o autorità di detta altra Parte Contraente, che non si rendeva necessaria dalla situazione,

è accordata da detta altra Parte Contraente una restituzione o un risarcimento che sarà in ogni caso tempestivo, adeguato ed effettivo. I conseguenti pagamenti saranno effettuati senza ritardo e liberamente trasferibili.

ARTICOLO 7 TRASFERIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento di tutti i pagamenti relativi al loro investimento. I trasferimenti comprendono in particolare, ma non esclusivamente:

- a) il capitale iniziale e le quote aggiuntive per il mantenimento o l'incremento di un investimento;
- b) i redditi, così come definiti all'Articolo 1;
- c) i rimborsi di prestiti connessi ad un investimento;
- d) i risarcimenti di cui agli Articoli 5 e 6;

- e) le somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
- f) i compensi e altre remunerazioni del personale impiegato dall'estero in connessione ad un investimento;
- g) i pagamenti derivanti dalla risoluzione di una controversia.

2. I trasferimenti ai sensi del presente Accordo sono effettuati senza ritardo in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente sul mercato alla data del trasferimento.

ARTICOLO 8 CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI

1. Qualora la legislazione di una Parte Contraente o gli obblighi internazionali già esistenti o contratti successivamente tra le Parti in aggiunta al presente Accordo contengano una norma, sia essa generale o specifica, che dà diritto agli investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui è più favorevole, prevale sul presente Accordo.

2. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel presente Accordo che siano state convenute tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 9 SURROGA

Nel caso in cui una Parte Contraente o un'Istituzione da essa designata effettui un pagamento in virtù di un indennizzo, una garanzia o una polizza assicurativa contro rischi non commerciali accordata o stipulata rispetto ad un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconosce l'assegnazione di ogni diritto o richiesta di detto investitore alla prima Parte Contraente o all'Istituzione da essa designata, e che la prima Parte Contraente o l'Istituzione da essa designata è abilitata a esercitare tali diritti e a ottenere l'esecuzione di tali richieste, in virtù della surroga, nella stessa misura dell'avente causa. Tale surroga consentirà alla prima Parte Contraente o all'Istituzione da essa designata di essere il diretto beneficiario di ogni pagamento a titolo di indennizzo o risarcimento a cui l'investitore potrebbe aver diritto.

ARTICOLO 10 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere composte, per quanto possibile, attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui una controversia non possa essere composta in tal modo entro sei mesi dall'avvio dei negoziati, la stessa viene sottoposta, su richiesta di una Parte Contraente, ad un tribunale arbitrale.

3. Tale tribunale arbitrale viene costituito nel seguente modo: ciascuna Parte Contraente nomina un arbitro, e i due arbitri scelgono a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualità di presidente. Gli arbitri devono essere nominati entro tre mesi ed il presidente entro cinque mesi dalla data in cui una Parte Contraente ha informato l'altra Parte dell'intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

4. Se le necessarie nomine non sono effettuate entro i termini di cui al comma 3 che precede, le Parti Contraenti possono, in assenza di altre intese, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare dette nomine. Qualora questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o sia altrimenti impossibilitato a svolgere detta funzione, il Vice Presidente è invitato ad effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui anche il Vice Presidente fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti o fosse anche questi impossibilitato a svolgere detta funzione, le nomine necessarie sono effettuate dal membro della Corte immediatamente più anziano che non sia cittadino di nessuna delle Parti Contraenti.

5. Il presidente del tribunale arbitrale deve essere cittadino di uno Stato terzo con cui entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche.

6. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ad altri accordi pertinenti in vigore tra le Parti Contraenti e alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale.

7. A meno che le Parti Contraenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento.

8. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti Contraenti.

9. Ciascuna Parte Contraente sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti al procedimento arbitrale. Le altre spese, comprese quelle del presidente, sono a carico delle due Parti Contraenti in ugual misura.

ARTICOLO 11

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

1. Qualsiasi controversia insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte in merito ad un investimento nel senso del presente Accordo, è notificata per iscritto, e corredata di informazioni dettagliate, dall'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto possibile, le parti interessate si adoperano per risolvere in via amichevole la controversia.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della notifica per iscritto di cui al comma 1, essa è sottoposta, a scelta dell'investitore:

- ad un tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento;
- all'Istituto di Arbitrato del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma;
- al Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi; o
- al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione del 18 marzo 1965 sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli Stati ed i Cittadini di Altri Stati.

3. Qualora l'investitore decida di sottoporre la controversia all'arbitrato internazionale, ciascuna Parte Contraente consente a sottoporre detta controversia all'arbitrato internazionale.

4. Il tribunale arbitrale decide della controversia conformemente alle disposizioni del presente Accordo e alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale. La decisione arbitrale è

definitiva e vincolante per entrambe le parti alla controversia. Ciascuna Parte Contraente dà esecuzione senza ritardo a tale decisione arbitrale conformemente alle proprie leggi interne.

5. Durante il procedimento arbitrale o l'esecuzione della decisione arbitrale, la Parte Contraente coinvolta nella controversia non può eccepire che l'investitore dell'altra Parte Contraente abbia ricevuto un indennizzo in virtù di un contratto assicurativo destinato a coprire in tutto o in parte i danni subiti.

ARTICOLO 12 INTERESSE ESSENZIALE DI SICUREZZA

Nessuna disposizione del presente Accordo va interpretata nel senso di impedire ad una Parte Contraente di adottare provvedimenti per l'adempimento di propri obblighi relativi al mantenimento della pace o sicurezza internazionali.

ARTICOLO 13 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Ciascuna Parte Contraente, conformemente alle proprie leggi, regolamenti e pratiche amministrative, esamina in buona fede le domande di ingresso e soggiorno degli investitori, dei dipendenti e dei lavoratori dell'altra Parte che sono impiegati nelle attività connesse agli investimenti.

2. Le Parti Contraenti non escludono né ostacolano le agenzie di trasporto dell'altra Parte Contraente e, quando necessario e conformemente alle proprie leggi e regolamenti, rilasciano i permessi per il trasporto di beni e di persone connessi con gli investimenti effettuati.

ARTICOLO 14 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data alla quale le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive formalità interne per l'entrata in vigore degli accordi internazionali. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo iniziale di dieci anni, e quindi tacitamente rinnovato per periodi consecutivi di due anni.

2. Il presente Accordo non reca pregiudizio al diritto di ciascuna delle Parti Contraenti di modificare in tutto o in parte, ovvero di denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento durante il periodo di validità dello stesso.


3. In tale eventualità, se le Parti Contraenti non raggiungono un accordo sulla modifica o sulla cessazione del presente Accordo entro sei mesi dalla notifica per iscritto della Parte Contraente che intende modificare o denunciare l'accordo all'altra Parte Contraente, la Parte che ha manifestato tale intenzione può denunciare l'intero Accordo entro trenta (30) giorni dallo scadere del suddetto periodo di sei (6) mesi. La denuncia sarà effettuata attraverso i canali diplomatici e considerata come notifica di denuncia del presente Accordo. In tal caso l'Accordo cesserà di avere effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo di notifica.

4. Per gli investimenti effettuati prima della data di modifica o di denuncia del presente Accordo, le disposizioni di tutti gli altri articoli del presente Accordo restano in vigore per un periodo di ulteriori dieci (10) anni a partire da quella data.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *San Marino* in duplice esemplare, il *13 settembre 2006*, in lingua italiana, greca ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO**

